I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame – Parere favorevole)	15 18
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione)	15
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	19
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Misto-Alternativa libera-Possibile) .	22
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli (Seguito dell'esame e conclusione)	16
AUDIZIONI INFORMALI:	
In relazione all'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	17
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	17
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione	17

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e* relatore, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2016.

Alan FERRARI (PD), relatore, chiede una breve sospensione al fine di valutare talune osservazioni formulate informalmente dai gruppi, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere condivisa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 2). Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3) da parte del gruppo Misto-Alternativa Libera – Possibile, a prima firma del deputato Artini.

Alan FERRARI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere nella quale precisa che ha tenuto conto dei suggerimenti formulati dai gruppi. Fa notare che nella parte delle premesse si fa riferimento, tra l'altro, all'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui all'articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e standard comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla valutazione delle politiche. Evidenzia, quindi, che una parte delle premesse è dedicata all'articolo 3, comma 3, del provvedimento laddove si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014.

Evidenziato che il provvedimento in esame si pone in una linea di continuità con la legge n. 124 del 2015, fa notare, infine, che la sua proposta di parere reca una osservazione di natura tecnica in cui si chiede che sia valutata l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che appare necessario sospendere l'esame in attesa dell'espressione dei rilievi da parte della Commissione V.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.40.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della V Commissione e comunica, altresì, che il relatore ha riformulato il suo parere al fine di richiamare nella stessa i rilievi appena espressi dalla medesima V Commissione (vedi allegato 4).

Avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere come riformulata dal relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Artini si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore, risultando preclusa la proposta alternativa a prima firma Artini.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione.

Emanuele FIANO (PD), relatore, interviene per una precisazione. Ricorda che nella seduta di ieri aveva sollevato alcuni dubbi sulla formulazione della lettera c) del capoverso comma 2-bis della lettera c) del comma 1, in particolare sul fatto se l'estensione della valutazione della Commissione ivi prevista riguardasse tutto il sistema di accoglienza e quindi anche il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); si era dunque riservato di approfondire la questione anche al fine dell'eventuale presentazione di un emendamento nella fase di esame da parte dell'Assemblea. Avverte che tale modifica non sarà necessaria, avendo ricevuto garanzie che nella formulazione attuale del testo la valutazione della Commissione d'inchiesta riguarda tutto il sistema di accoglienza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 marzo 2016.

In relazione all'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Beniamino CARAVITA DI TORITTO, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza », Nicolò LIPARI, professore emerito di istituzioni di diritto privato - Università degli Studi di Roma « La Sapienza, Vincenzo LIPPOLIS, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma, Giovanni ORSINA, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università « LUISS Guido Carli » di Roma, Mario STADERINI, avvocato, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Elena CENTEMERO (FI-PdL), Andrea MAZ-ZIOTTI DI CELSO, presidente, Teresa PIC-CIONE (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S), Mara MUCCI (Misto) e Riccardo NUTI (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Nicolò LIPARI, professore emerito di istituzioni di diritto privato - Università degli Studi di Roma « La Sapienza, e Vincenzo LIPPOLIS, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia i professori per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3606 Governo, recante « DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio »;

considerato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, gli articoli 1 e 2 sono riconducibili alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che gli articoli da 3 a 13 sono riconducibili alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », « tutela della concorrenza », nonché « sistema contabile dello Stato », di competenza le-

gislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione;

osservato che gli articoli da 14 a 16 sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione;

evidenziato che l'articolo 17 è riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato, altresì, che, per quanto riguarda la disciplina degli enti cooperativi, le attività dirette a promuovere e a favorire la cooperazione sono invece riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni *ex* articolo 117, quarto comma della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268);

ricordato che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua l'oggetto dello schema di regolamento nel riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance*, stabilendo, mediante il rinvio agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto, legislativo n. 150 del 2009 che il Dipartimento della funzione pubblica esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni centrali nei settori della valutazione e della trasparenza;

ricordato, in particolare, che l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014 ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di valutazione delle *performances*;

rilevato, conseguentemente, che lo schema di regolamento attribuisce il ruolo di promozione e coordinamento del sistema di valutazione delle *performances* al Dipartimento della funzione pubblica;

sottolineato che l'articolo 7 attribuisce al medesimo Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche tramite la quale valorizzare le esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti per favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune;

evidenziata, al riguardo, l'esigenza che il Dipartimento della funzione pubblica preveda adeguate forme di coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nella costituzione della predetta Rete Nazionale, anche al fine di consentire che le medesime pubbliche amministrazioni si ispirino ai parametri e ai modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance favorendo, altresì, il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;

rilevato che la previsione della costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 7 del provvedimento appare coerente rispetto ai principi e ai criteri di delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare,

con quanto stabilito dall'articolo 11 che, nel prevedere tre ruoli unici della dirigenza pubblica, - i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali - reca l'istituzione di tre Commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale con il compito, tra gli altri, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi medesimi, verifica che tali organi potranno effettuare proprio sulla base delle metodologie di valutazione comuni che saranno definite dalla Rete Nazionale:

ricordato, inoltre, che la medesima disposizione di cui all'articolo 7 del provvedimento appare pienamente rispondente alla *ratio* che ha ispirato il criterio di delega previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quello relativo alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;

sottolineata, anche in tal caso, l'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui al predetto articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e *standard* comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla citata valutazione delle politiche;

preso atto che l'articolo 3 individua nel dettaglio le modalità e gli obiettivi con i quali il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di coordinamento allo stesso assegnate;

sottolineata la fondamentale importanza di tale coordinamento al fine di conseguire l'effettiva soddisfazione dei cittadini utenti;

sottolineato, al riguardo, che la lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce

che il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della *performance*, anche mediante la previsione di modelli semplificati;

evidenziato che tale disposizione non prevede che i modelli stessi siano disponibili nonché compilabili *online* e siano altresì archiviati in un'unica banca dati e, quanto ai contenuti dei predetti documenti, non precisa la necessità di definire i dati da inserire negli stessi ed il relativo formato;

rilevato, conseguentemente, che alla lettera *c*) dell'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento svolge il proprio monitoraggio su una banca dati e non sui documenti di cui alla citata lettera *b*) e rilevato, altresì, che la piattaforma tecnologica di cui alla lettera g) del predetto articolo 3 deve contenere non soltanto i documenti, ma anche dati;

sottolineato che alla lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno che l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato sia realizzata anche mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti dei servizi e con i cittadini, al fine di assicurare una specifica attenzione al cosiddetto "bilancio sociale" nella *performance* organizzativa;

considerato, altresì, che alla lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno prevedere l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* anche con i sistemi del controllo di gestione;

rilevato che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 e si prevede, in particolare, alla lettera *b*) che

il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni un Elenco Nazionale dei componenti dei medesimi organismi indipendenti di valutazione;

preso atto che l'articolo 8 individua le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 150 del 2009;

sottolineato che il predetto articolo 8 dispone l'abrogazione, tra le altre, delle norme di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e, in particolare, della lettera h) che prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

evidenziato che è prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale e, in particolare, stabilisce che nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale;

rilevato che il citato articolo 8 abroga il comma 5, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che attualmente attribuisce all'organismo interno di valutazione il compito di effettuare la realizzazione annuale di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello del benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, riferendone i risultati all'organismo di coordinamento centrale;

sottolineato, al riguardo, che nello stesso schema di regolamento non sono previste disposizioni concernenti le funzioni previste agli articoli 8 e 9 e 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e che pertanto non risulterebbero più disciplinate con fonte normativa le predette funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14, comma 5.

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MISTO – ALTERNATIVA LIBERA – POSSIBILE

La I Commissione,

rilevato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 19,commi 9,10 e 11 del decreto-legge n. 90 del 2014 che prevede, al comma 9, che, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che il provvedimento stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della *perfor*mance;

considerato che si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Commissione tecnica per la *performance* (Commissione tecnica), organo consultivo del

Dipartimento costituito da cinque componenti scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti e che i componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta e che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza, ma che le spese eventuali dei componenti non residenti sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento (articolo 4);

rilevato che per lo svolgimento delle funzioni descritte e per il supporto delle attività della Commissione tecnica, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o comando, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che all'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari ad euro 750.000 per l'anno 2015 e 1.510.000 di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009,n.15;

rilevato che in merito alle stime riportate nella relazione tecnica, si evidenzia che quest'ultima fornisce una indicazione complessiva delle spese di funzionamento (302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo e che non è inoltre evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance*, previsto dall'articolo 7, comma 2;

rilevato che per quanto riguarda lo sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance*, la relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Autorità nazionale anticorruzione e Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ma non è tuttavia chiaro se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali;

considerato che, con riferimento all'onere complessivo - pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016-, andrebbe verificato l'aggiornamento dello sviluppo temporale dell'onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento e, considerato che l'articolo 5, comma 4 del provvedimento, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Dipartimento della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento - pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 - si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15, approntando, tra l'altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione;

considerato che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato « Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance»), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l'anno 2018 e che non è chiara la congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all'annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000:

considerato che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l'importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l'assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500 mentre con riferimento all'onere di 750 mila euro autorizzato per l'anno 2015, si evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall'altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore;

considerato che potrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare il profilo temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno;

considerato che l'atto del governo in oggetto che sottrae 1,5 milioni di euro l'anno proprio all'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone per trasferire tali fondi alla Presidenza del Consiglio allo scopo di pagare anche le indennità aggiuntive di 25 nuove risorse umane della Presidenza del Consiglio medesima, comportando un taglio alle risorse e un ingolfamento di competenze nel fun-

zionamento dell'ANAC, impedendo a quest'ultima di svolgere al meglio il compito che le è stato assegnato visto che dovrà decidere sui rimborsi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

venga eliminato il suddetto trasferimento di risorse economiche.

Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino.

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 268),

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta del 17 marzo 2016, sullo schema di decreto in esame;

ricordato che l'articolo 1 del provvedimento in esame individua l'oggetto dello schema di regolamento nel riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance*, stabilendo, mediante il rinvio agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto, legislativo n. 150 del 2009 che il Dipartimento della funzione pubblica esercita poteri di indirizzo, monitoraggio e controllo dell'operato delle amministrazioni centrali nei settori della valutazione e della trasparenza;

ricordato, in particolare, che l'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2014 ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di valutazione delle *performances*; rilevato, conseguentemente, che lo schema di regolamento attribuisce il ruolo di promozione e coordinamento del sistema di valutazione delle *performances* al Dipartimento della funzione pubblica;

sottolineato che l'articolo 7 attribuisce al medesimo Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche tramite la quale valorizzare le esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti per favorire la condivisione di esperienze e giungere alla definizione di metodologie di valutazione comune;

evidenziata, al riguardo, l'esigenza che il Dipartimento della funzione pubblica preveda adeguate forme di coinvolgimento di tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nella costituzione della predetta Rete Nazionale, anche al fine di consentire che le medesime pubbliche amministrazioni si ispirino ai parametri e ai modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance favorendo, altresì, il raggiungimento di risultati adeguati, anche attraverso l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime;

rilevato che la previsione della costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 7 del provvedimento appare coerente rispetto ai principi e ai criteri di delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » e, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 11 che, nel prevedere tre ruoli unici della dirigenza pubblica, - i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali - reca l'istituzione di tre Commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale con il compito, tra gli altri, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi medesimi, verifica che tali organi potranno effettuare proprio sulla base delle metodologie di valutazione comuni che saranno definite dalla Rete Nazionale:

ricordato, inoltre, che la medesima disposizione di cui all'articolo 7 del provvedimento appare pienamente rispondente alla *ratio* che ha ispirato il criterio di delega previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*) della citata legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riordino della disciplina di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quello relativo alla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;

sottolineata, anche in tal caso, l'importanza dell'istituzione della Rete Nazionale di cui al predetto articolo 7 che potrà consentire di mettere a disposizione dei soggetti preposti modelli e *standard* comuni di valutazione che permetteranno di contribuire alla citata valutazione delle politiche;

preso atto che l'articolo 3 individua nel dettaglio le modalità e gli obiettivi con i quali il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di coordinamento allo stesso assegnate;

sottolineata la fondamentale importanza di tale coordinamento al fine di conseguire l'effettiva soddisfazione dei cittadini utenti;

sottolineato, al riguardo, che la lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano e della Relazione della *performance*, anche mediante la previsione di modelli semplificati;

evidenziato che tale disposizione non prevede che i modelli stessi siano disponibili nonché compilabili *online* e siano altresì archiviati in un'unica banca dati e, quanto ai contenuti dei predetti documenti, non precisa la necessità di definire i dati da inserire negli stessi ed il relativo formato;

rilevato, conseguentemente, che alla lettera *c*) dell'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che il Dipartimento svolge il proprio monitoraggio su una banca dati e non sui documenti di cui alla citata lettera *b*) e rilevato, altresì, che la piattaforma tecnologica di cui alla lettera g) del predetto articolo 3 deve contenere non soltanto i documenti, ma anche dati;

sottolineato che alla lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno che l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato sia realizzata anche mediante lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti dei servizi e con i cittadini, al fine di assicurare una specifica attenzione al cosiddetto 'bilancio sociale' nella *performance* organizzativa;

considerato, altresì, che alla lettera *e*) del comma 1, dell'articolo 3 appare opportuno prevedere l'integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* anche con i sistemi del controllo di gestione;

rilevato che all'articolo 3, comma 3, del provvedimento si procede alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 e si prevede, in particolare, alla lettera *b*) che il Dipartimento della funzione pubblica tenga ed aggiorni un Elenco Nazionale dei componenti dei medesimi organismi indipendenti di valutazione;

preso atto che l'articolo 8 individua le disposizioni abrogate del decreto legislativo n. 150 del 2009;

sottolineato che il predetto articolo 8 dispone l'abrogazione, tra le altre, delle norme di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e, in particolare, della lettera h) che prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

evidenziato che è prevista, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale e, in particolare, stabilisce che nella valutazione di *performance* individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale;

rilevato che il citato articolo 8 abroga il comma 5, dell'articolo 14 del decreto

legislativo n. 150 del 2009 che attualmente attribuisce all'organismo interno di valutazione il compito di effettuare la realizzazione annuale di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello del benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, riferendone i risultati all'organismo di coordinamento centrale;

sottolineato, al riguardo, che nello stesso schema di regolamento non sono previste disposizioni concernenti le funzioni previste agli articoli 8 e 9 e 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e che pertanto non risulterebbero più disciplinate con fonte normativa le predette funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di riesaminare l'articolo 8 che reca abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento alle abrogazioni degli articoli 8, 9, e 14. comma 5.